



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

**SCHEMA DI CONVENZIONE
DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA PER IL CENTRO UNICO
PRENOTAZIONI (C.U.P.) DELLA REGIONE PIEMONTE CIG _____**

TRA

Azienda Sanitaria Zero, con sede legale sita in Torino (TO) alla Via San Secondo al civico 29 bis P.I. e C.F. 12685160017, nella persona dell'Ing. Adriano Leli in qualità di Direttore Generale nominato giusta D.G.R. n. 26-8057 del 29 dicembre 2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente (di seguito denominata "Azienda Zero")

E

_____, con sede in _____ (____), Via _____,
(codice fiscale _____ e Partita IVA _____), in persona di
_____, nella sua qualità di _____ in forza
_____ (di seguito "Fornitore");

PREMESSO CHE

- a) la L.R. 26 ottobre 2021 n. 26 istitutiva di Azienda Zero;
- b) la legge regionale n. 26 del 26 ottobre 2021, all'articolo 2 lettera d) ha attribuito ad Azienda Zero, tra l'altro, le funzioni" [...] di gestione e organizzazione dei centri di prenotazione del SSR [...] fermo restando il ruolo di indirizzo e programmazione della Direzione sanità;
- c) con D.G.R. n. 28-238 del 4 ottobre 2024, la Giunta Regionale ha individuato Azienda Sanitaria Zero quale Ente che debba provvedere alle procedure di gara del Nuovo sistema CUP Regionale di durata quinquennale, entro le tempistiche necessarie per assicurare la continuità rispetto al vigente contratto sottoscritto dalle Aziende sanitarie in esito alla gara europea 63/2015;
- d) la procedura di affidamento del servizio di infrastruttura per il centro unico prenotazioni (C.U.P.) della Regione Piemonte è stata effettuata da S.C.R. Piemonte S.p.A., quale stazione appaltante delegata Azienda Sanitaria Zero, in forza della



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

Convenzione Quadro del 7 agosto 2024;

- e) con provvedimento n. ____ del _____, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha aggiudicato la procedura a _____;
- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la/le polizza/e assicurativa;
- g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Azienda Sanitaria Zero nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO, SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le sopramenzionate premesse, unitamente agli Allegati nel seguito elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono allegati al presente contratto tutti i documenti della procedura ed in particolare i seguenti documenti:

Allegato ____ offerta economica

Allegato ____ Capitolato Tecnico e suoi allegati

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del contratto è il servizio di infrastruttura per il centro unico prenotazioni (C.U.P.) da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente atto.

2. Il servizio dovrà essere caratterizzato da:

- _____



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

- _____

3. Il Fornitore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti nel pieno rispetto di quanto offerto.

4. Non sono ammesse modifiche alla presente Convenzione, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 3 – DURATA

1. La Convenzione avrà la durata di _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa o dalla data di esecuzione anticipata. È facoltà di Azienda Sanitaria Zero, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, rinnovare il contratto per ulteriori _____ anni con facoltà, per Azienda Sanitaria Zero di rinegoziare patti e condizioni migliorative anche economiche.

2. I singoli atti di adesione delle Aziende Sanitarie dovranno essere formalizzati dalle stesse entro un mese dalla data di stipula della convenzione.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo complessivo del servizio oggetto del presente contratto è pari ad € _____ (_____) al netto di I.V.A., (pari all'importo di aggiudicazione del Fornitore) per tutto il periodo di validità ed efficacia della presente convenzione.

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza dell'utilizzo del sistema sarà determinato sulla base degli importi unitari presentati in sede di gara e nel seguito indicati. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il pagamento e la fatturazione avverranno secondo le modalità indicate negli allegati della procedura e comunque si precisa che il pagamento è previsto in giorni 60 (sessanta) dal



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

ricevimento della fattura salvo positivo esito delle verifiche per i pagamenti della Pubblica Amministrazione.

È consentita la revisione dei prezzi per l'erogazione dei servizi, in aumento o in diminuzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60 del d. lgs. 36/2023, decorsa la prima annualità dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Le fatture saranno emesse dal fornitore, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia e dovranno essere intestate ed inviate alle Singole Aziende Sanitarie Regionali (ASL e ASO).

I pagamenti delle fatture avverranno secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293.

Si rammenta che a far data dal 31 marzo 2015, è fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni, pertanto, non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

- presso _____ IBAN _____,
- presso _____ IBAN _____,

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui correnti di cui sopra sono:



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria ZERO

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

- Nome e Cognome _____ CF _____.
- Nome e Cognome _____ CF _____.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese delle Strutture mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato al presente affidamento, intestato al Fornitore. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, si dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

- _____ CF: _____
- _____ CF: _____

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta aggiudicataria potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel servizio di fornitura. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, con PEC dalla Struttura Contraente.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Azienda Sanitaria richiedente inadempiente, entro il termine predetto saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

(eventuale) Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell'Amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le Società costituite in Raggruppamento Temporaneo, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalla Struttura Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 5 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto, nel capitolato e negli altri documenti della procedura. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

2. Il fornitore si impegna:



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

a) ad effettuare un servizio di assistenza e manutenzione secondo le modalità ed i livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti;

b) con riferimento al servizio di reportistica: fornire credenziali di accesso con il profilo di amministratore di sistema al gruppo tecnico regionale e ad almeno un responsabile di ogni Azienda coinvolta, all'uopo nominato per la verifica dei livelli qualitativi del servizio;

c) a svolgere quant'altro previsto nella documentazione della procedura.

3. Dovrà essere garantita la migrazione dei dati necessari ad assicurare la continuità e la tracciabilità di tutte le prenotazioni già in essere sui CUP locali, al fine di garantire la coerenza dei contenuti delle agende esistenti al momento del passaggio al CUP unico. La fonte dei dati per il primo caricamento verrà fornita da ciascuna ASR/Struttura accreditata, secondo le specifiche tecniche fornite dal Fornitore.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA' DI FORMAZIONE.

1. Il fornitore si impegna ad avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto di una struttura organizzativa adeguata.

2. L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 7 – LIVELLI DI SERVIZIO

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire nel rispetto dei livelli di servizio indicati nella documentazione della procedura.

ART. 8 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è vietato

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di violazione di detto divieto, Azienda Sanitaria Zero, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione.
2. Non è ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Allegato II.14 del d. lgs 36/2023.

ART. 10 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante ad Azienda Zero o alla Azienda Sanitaria) od imputabili all'Azienda Sanitaria, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente atto potranno essere applicate le penali indicate nel Capitolato ed in particolare quelle indicate nel capitolato tecnico della gara 63-2015.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati all'Aggiudicatario per iscritto dalla singola Azienda Sanitaria aderente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, ad Azienda Zero

In tal caso l'Aggiudicatario potrà contro dedurre per iscritto, all'Azienda Sanitaria medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria aderente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Aggiudicatario le penali stabilite al precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

Le Aziende Sanitarie procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Aggiudicatario ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata ad Azienda Zero senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali di ciascuna singola Azienda Sanitaria aderente non potrà superare la misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione, fermo il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2.L'eventuale inadempimento contrattuale che darà luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovrà essere contestato all'Aggiudicatario per iscritto da Azienda Zero.

In tal caso l'Aggiudicatario potrà contro dedurre per iscritto ad Azienda Zero entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano ad Azienda Zero nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa Azienda Zero a giustificare l'inadempienza potrà essere applicata all'Aggiudicatario la penale prevista a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria ZERO

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

- ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione Azienda Zero avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso resta fermo il diritto di Azienda Zero al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da Azienda Zero previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Azienda Zero non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione Azienda Zero si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

Nei casi espressamente sopra richiamati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di Azienda Zero. In tal caso l'Aggiudicatario si impegna a



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore delle Aziende Sanitarie sino alla individuazione di un nuovo fornitore.

ART. 13- RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Dott._____.

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC) opera quale interfaccia unica, sia tecnica che amministrativa con l'Azienda Sanitaria e garantisce la qualità complessiva dei servizi erogati.

Il REC deve:

- essere il referente per il gruppo tecnico regionale o per la figura professionale da esso delegato;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dal gruppo tecnico regionale o dalla figura professionale da esso delegato;
- interfacciarsi con i responsabili dell'amministrazione per i problemi di natura organizzativa o tecnica.

ART. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

La proprietà di tutti i dati rimarrà della singola Azienda Sanitaria che usufruisce del servizio e che dovrà avere la possibilità di disporre in qualsiasi momento. Il fornitore si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria alla conoscenza della base dati e alla sua interrogazione, con strumenti diversi dall'applicativo fornito ai fini gestionali. La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dal fornitore stesso, che ne consegnerà la nuova versione in corrispondenza alle modifiche alla struttura dei dati.

Il Fornitore verrà nominato, Responsabile o sub Responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR).



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria ZERO

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

Il fornitore dichiara di:

- essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione della normativa di settore;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- impegnarsi a relazionare sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'amministrazione in caso di situazioni anomale, di emergenze o data breach.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente atto.

ART. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Fornitore aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare ad Azienda Zero ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti all'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto e dei documenti della procedura, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite dal Foro di Torino in via esclusiva. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento dalla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al d. lgs. n. 36/2023, ed al Codice Civile.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) *Capitolato Tecnico;*
- 2) *Offerta Economica;*

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data

L'Appaltatore

Azienda Sanitaria Zero

SCHEMA DI CONVENZIONE

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

49-F4-E3-F3-D0-3F-3A-DC-A0-65-D6-BD-34-F0-E0-C5-4F-CB-25-89

CAdES 1 di 5 del 18/07/2025 16:02:36

Soggetto: Adriano Leli
S.N. Certificato: 17F6322
Validità certificato dal 05/02/2024 09:34:59 al 05/02/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 5 del 18/07/2025 16:01:02

Soggetto: Alessandro Girardi
S.N. Certificato: 1B32857
Validità certificato dal 30/05/2024 13:28:07 al 30/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 5 del 18/07/2025 15:59:32

Soggetto: Patrizia Nebiolo
S.N. Certificato: 1A89D39
Validità certificato dal 06/05/2024 07:44:20 al 06/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 5 del 18/07/2025 15:11:44

Soggetto: Alfonso Gualtieri
S.N. Certificato: 152266C
Validità certificato dal 17/10/2023 08:15:29 al 17/10/2026 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 5 di 5 del 18/07/2025 15:05:10

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT